ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

# Art. 14

## Aumento periodico anticipato per merito

*Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.*

Abrogato dal 16 dicembre 2010 · versione 9

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione |
| Estremi | Legge 13 marzo 1958, n. 165 |
| Titolo | I — Carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo |
| Capo | IV — Disposizioni comuni al personale direttivo e insegnante |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-14-aumento-periodico-anticipato-per-merito

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it